

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3845

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, DE MARZIO ERNESTO, GRILLI ANTONIO, DELFINO, DE VITO,
ALMIRANTE, ANGIOY, GONELLA GIUSEPPE**

Presentata il 2 giugno 1962

Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo, sulle attività iniziative e programmi relativi alla ricerca scientifica — fondamentale ed applicata — in generale ed a quella atomica in particolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importanza decisiva della ricerca scientifica — fondamentale ed applicata — nello sviluppo industriale ed economico del mondo, è ognora più evidente. I problemi ad essa connessi hanno assunto, anche nel nostro Paese, dimensioni così vaste — se pure non sempre adeguate né in via assoluta né in via relativa — da imporre la necessità che i due rami del Parlamento siano messi in grado, attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica interparlamentare di informazione, vigilanza e controllo, di acquisire gli elementi più idonei per una ponderata valutazione di ciò che nel settore di così vitale importanza è stato e viene realizzato e, soprattutto, dei programmi di organi od enti di Stato, relativi alla ricerca scientifica in generale e in special modo, di quelli afferenti l'energia nucleare e le sue varie applicazioni.

Questa necessità emerge chiaramente da alcune motivate constatazioni sulle quali i proponenti desiderano richiamare la responsabile attenzione degli onorevoli colleghi:

1°) i dati frammentariamente desumibili dai bilanci sottoposti al Parlamento non rappresentano un insieme organico atto a fornire una visione generale chiara ed unita-

ria del problema, né sono sufficienti a dare al Parlamento stesso quella informazione dettagliata, tempestiva ed aggiornata, che appare indispensabile ai fini di ponderate deliberazioni in una materia di tale importanza e complessità;

2°) è di palmare evidenza la sussistenza di una grande sproporzione fra gli sforzi compiuti e le somme erogate dallo Stato per la ricerca in genere e quella nucleare in specie;

3°) in quest'ultimo settore, in particolare, opera una pluralità di enti di Stato, il cui numero e le cui funzioni — spesso parallele — necessitano per lo meno di dimostrata giustificazione;

4°) si assiste, senza pratica possibilità di tempestivo intervento in sede parlamentare, alla tendenza di creare nuovi centri anziché incrementare quelli già esistenti ed in particolar modo quelli degli istituti universitari;

5°) si impongono — a titolo di esempio — inquietanti interrogativi sulla ragionevolezza del permanere in atto di quella eredità storica, e nulla più, rappresentata dal connubio fra l'I. N. F. N. e il C. N. E. N.;

6°) ma soprattutto deplorabile è la mancanza di ogni controllo sull'attività e

sulla spesa di molti, e fra essi dei più importanti, enti che operano a carico dello Stato nel settore della ricerca e delle sue applicazioni sperimentali, fra queste ultime intendendosi espressamente comprendere quelle prime centrali elettronucleari che si stanno realizzando in Italia, e che, sia per la loro novità nel nostro Paese, sia per la loro dichiarata improduttività, per lo meno iniziale, non meno che per il loro scopo di studio, debbono essere considerate essenzialmente sperimentali.

Queste le necessità esemplificative e non tassative.

Ciò premesso, è intendimento degli onorevoli proponenti, che la Commissione debba assolvere ad una funzione di informazione, di vigilanza e di controllo, funzione da svolgere non solo sul piano tecnico, ma anche su quello economico.

Ovviamente, gli organi o Enti di Stato, — o di qualsivoglia natura — la cui attività sia rivolta alla ricerca scientifica fondamentale ed applicata in generale, e in prima linea

quelli afferenti l'energia nucleare, dovranno essere tenuti a dare alla Commissione parlamentare la più concreta, attiva e costante collaborazione in modo che la Commissione stessa sia sempre tempestivamente informata delle iniziative, dei programmi e dei risultati delle ricerche, nonché degli sviluppi, della utilizzazione e delle applicazioni dell'energia nucleare nell'attuale fase di studio e di sperimentazione.

È altresì preciso intendimento degli onorevoli proponenti che il Parlamento, nelle sue discussioni e deliberazioni, su questa materia, possa tener conto dei motivati pareri espressi dalla Commissione attraverso le sue relazioni, alla stesura delle quali potranno essere chiamati, di volta in volta, esperti di chiara fama.

Tenuto conto dell'importanza veramente vitale dei compiti ai quali la Commissione dovrebbe attendere, si confida che la proposta di legge venga discussa con procedura d'urgenza e sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i compiti previsti nell'articolo 4 è istituita una Commissione parlamentare i cui membri sono nominati all'inizio di ogni legislatura.

ART. 2.

La Commissione suddetta è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera dei Deputati e di quindici senatori nominati dal Presidente del Senato.

I Presidenti delle due Camere provvederanno, in caso di vacanza di uno o più membri della Commissione, alla sostituzione dei mancanti, secondo la loro rispettiva competenza.

ART. 3.

La Commissione designerà, fra i suoi membri, un presidente ed un vice-presidente.

Il presidente ed il vice presidente non potranno appartenere allo stesso ramo del Parlamento.

La Presidenza della Commissione dovrà essere affidata, alternativamente, ad un rappresentante della Camera o del Senato.

L'ufficio di Presidenza dovrà essere rinnovato in coincidenza dell'inizio di ogni anno solare.

ART. 4.

La Commissione avrà il compito di tenere informate le Camere, mediante relazioni scritte, sulle iniziative, sulle attività e sui programmi relativi alla ricerca scientifica fondamentale ed applicata in generale e in special modo su quelli afferenti l'energia nucleare e la sua applicazione, con particolare riguardo a iniziative, attività e programmi di organi ed enti di Stato, compresi quelli militari, con la sola eccezione — per questi ultimi — dei dati di riconosciuta segretezza per ragioni attinenti alla difesa nazionale.

La Commissione avrà funzioni di informazione, di vigilanza e di controllo, da esercitarsi non solo sul piano tecnico ma anche su quello economico.

La Commissione potrà esprimere pareri e fare raccomandazioni e suggerimenti non

vincolativi, ai fini di promuovere fra enti interessati la più proficua cooperazione, anche ad evitare inopportune duplicazioni di sforzi.

ART. 5.

Per la esplicazione dei suoi compiti la Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti che saranno di volta in volta incaricati, a suo insindacabile giudizio, di svolgere relazioni in ordine ai quesiti loro posti dalla Commissione stessa.

Ogni anno, nel mese di ottobre, la Commissione fisserà delle udienze alle quali inviterà — singolarmente o a gruppi — gli esponenti qualificati degli enti interessati alla ricerca scientifica, fondamentale ed applicata, per attingere da essi la più dettagliata informazione sui problemi che — a suo insindacabile giudizio — la Commissione giudicherà meritevoli di approfondito studio

ART. 6.

Gli Enti di qualsivoglia natura, che esplicano attività di ricerca scientifica — fondamentale ed applicata — in generale, e di quella afferente l'energia nucleare in particolare, sono tenuti, a richiesta della Commissione parlamentare, a dare ad essa la più concreta e attiva collaborazione, sì che la Commissione stessa sia in grado di essere sempre e tempestivamente informata delle iniziative, dei programmi e dei risultati della ricerca stessa, nonché degli sviluppi, delle utilizzazioni e delle applicazioni dell'energia nucleare.

ART. 7.

Gli atti della Commissione e in particolare le relazioni che essa presenterà alle Camere, saranno pubblicati

I membri della Commissione saranno tenuti all'osservanza del segreto per quanto concerne le informazioni e i dati di natura militare riservata attinenti alla difesa nazionale, che venissero a loro conoscenza in occasione dello svolgimento delle loro funzioni.